



STATUTO DEL "GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CARABINIERI DI OLGINATE (LC) O.D.V."

ART.1

(Denominazione e Sede)

1. Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Olginate dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituito nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Olginate ODV".
2. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Olginate.
3. I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento degli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.
5. La denominazione dell'Organizzazione sarà autonomamente integrata dall'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

ART.2

(Statuto)

1. L'Organizzazione di volontariato:
 - è disciplinata dal presente statuto;
 - agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - **si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri, approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche.**
2. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Adotta l'acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto qualora si rendesse necessario disciplinare in maniera più specifica le attività o i rapporti associativi.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione.

ART.4
(Finalità e attività)

1. L'Organizzazione opera, di norma e salvo casi particolari in cui può essere disposto il servizio in altre sedi, nel territorio di competenza della Sezione A.N.C. di Olginate, assimilabile a quello della Stazione Carabinieri di Olginate, che comprende i Comuni di Olginate, Galbiate, Garlate, Pescate e Valgrehentino.
2. L'Organizzazione, apartitica ed aconfessionale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a. interventi e servizi sociali;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa;
 - e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. In particolare l'Organizzazione, per il perseguimento delle finalità e attività di cui ai precedenti commi, intende porre in essere:
 - la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
 - la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
 - il supporto alle autorità locali nella gestione di cerimonie ed eventi;
 - il supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione e Segnalazione);
 - la compartecipazione, con altri organismi, nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
5. L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART.5***(Attività diverse e di raccolta fondi)***

L'Organizzazione può esercitare attività:

- diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 nonché secondo criteri e limiti definiti dal D.Lgs 117/2017 e dai decreti applicativi;
- di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.6***(Associati, procedure di ammissione ed esclusione)***

1. L'organizzazione è a carattere aperto. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile e, comunque, non oltre i sessanta giorni dalla richiesta.
3. Possono altresì aderire come associati altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione. Entro sessanta giorni dalla richiesta esso deve, altresì, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati possono essere divisi in due categorie:
 - Soci ordinari, tutti coloro che hanno svolto o svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri;
 - Soci simpatizzanti, tutti coloro che non hanno svolto o non svolgono servizio nell'Arma dei Carabinieri.

ART.7***(Diritti e doveri degli associati)***

1. I soci dell'Organizzazione hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Organizzazione hanno:
 - il diritto di:
 - partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e i libri associativi;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel successivo art. 26;
- il dovere di:
 - rispettare le delibere legalmente adottate dall'Organizzazione;
 - svolgere la propria attività preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione;
 - svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - versare le quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;
 - partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per l'impiego dell'Organizzazione;
 - osservare le norme statutarie e i regolamentari dell'Organizzazione.

ART.8

(Perdita della qualifica di socio)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri e agli obblighi stabiliti dallo statuto, dai Regolamenti interni o nelle deliberazioni degli Organi associativi o che arreca danni materiali o morali di una certa gravità può essere escluso dall'Organizzazione.
4. Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione anche nei seguenti altri casi:
 - dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - decesso (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di ente);
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - inattività nel nucleo in forma continuativa per almeno un anno, senza opportuna giustificazione. In tal caso il socio può chiedere al Consiglio Direttivo di aderire all'Organizzazione in qualità di "sostenitore".
5. L'associato può sempre dimettersi dall'Associazione. Chi intende dimettersi deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La cessazione diventa effettiva nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo. L'associato, salvo differente valutazione dell'Organo di amministrazione, resta vincolato per specifiche obbligazioni eventualmente assunte.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

9. L'associato può essere escluso dall'Organizzazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà, entro i successivi trenta (30) giorni da tale comunicazione, ricorrere all'Assemblea dei soci, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo che ne consenta la tracciabilità, ricorrere all'Assemblea dei soci, la quale deciderà in via definitiva nel rispetto del contraddittorio.

ART. 9

(Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente fissati dall'Assemblea, che in ogni caso devono rispettare quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART.10

(Organi sociali, gratuità e durata)

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di revisione legale dei conti (eventuale: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o se ritenuto opportuno)
 - Organo di controllo (eventuale: nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o se ritenuto opportuno)
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli eventuali dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate per analogo periodo. Le eventuali sostituzioni effettuate nel quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART.11
(Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati fra i suoi membri. Spetta al Presidente dell'Assemblea o a chi ne fa le veci constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nella stessa.
E' convocata dal Presidente stesso, o da chi ne fa le veci, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un terzo degli associati o quando la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
La comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, mezzi digitali e/o telematici che possano comprovare l'avvenuta ricezione. L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza (salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve), al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede legale dell'Organizzazione. E' possibile tenere l'Assemblea anche per audio/video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato ha un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato è portatore di una delega.
I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, in ragione della tipologia della delibera.
3. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione di tutti i soci.
4. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal consiglio.

ART.13

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile). (Se prevista, anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART.15

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un numero dispari di membri, deciso dall'Assemblea, tra un minimo di tre ad un massimo di cinque, rieleggibili alla scadenza.
3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del CTS, a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Organizzazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, anche mediante mezzo elettronico. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione contenente ordine del giorno va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Le riunioni possono tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

7. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, in loro assenza dal più anziano di età fra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali e, se previsto, il bilancio sociale;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci;
 - nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decidere sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo settore previsti dalla normativa vigente.
10. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per analogo periodo.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.16 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente, che è anche Presidente delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli associati e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri, a maggioranza di voti e il suo mandato coincide con quello dell'Organo di cui è parte.
L'Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;
- solo in caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva e comunque entro 30 giorni;
- adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere;
- in caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni vengono assunte dal Vicepresidente;
- almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per indire nuove elezioni.

ART.17

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.18
(Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART.19
(Segretario)

1. Il Segretario è scelto fra gli associati, applicandosi l'art 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Coadiuvato il Presidente ed il suo incarico termina con la decadenza del Consiglio Direttivo.
2. Al Segretario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariati", del "rapporto annuale della attività";
 - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in sua assenza il Presidente nominerà un sostituto.

ART.20
(Tesoriero)

1. Il Tesoriere può essere scelto tra gli associati oppure dietro incarico a consulente esterno, applicandosi l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'incarico di Tesoriere termina con la decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
2. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'Organizzazione, e di concerto con il Presidente:
 - predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, a firma congiunta con il Presidente.

ART.21
(Coordinatore di settore)

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ART.22
(Risorse economiche)

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'A.N.C.;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - attività di raccolta fondi;
 - entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato alla stessa. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

ART.23
(Rapporti di lavoro)

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART.24
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.25
(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.26
(Libri sociali obbligatori)

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione, debitamente vidimato;
2. L'Organizzazione dovrà tenere presso la sede sociale il libro dei soci che farà piena ed esclusiva prova della qualifica di socio, sia tra i soci stessi, sia nei confronti dei terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ai Conservatori dei Pubblici Registri immobiliari ed ai Conservatori Pubblici Registri Automobilistici.
- L'Organizzazione dovrà altresì tenere il libro dei verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, sui quali verranno trascritti tutti i verbali contenenti le deliberazioni assembleari e consiliari.
- Anche questi libri faranno piena ed esclusiva prova, sia tra i soci, sia di fronte a terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ai conservatori dei Pubblici registri immobiliari ed ai conservatori dei Pubblici Registri Automobilistici. I predetti due libri dovranno essere vidimati a norma di legge.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo:
- domanda scritta con motivazione da presentare al Segretario, il quale dovrà informare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di presentazione;
 - il Consiglio Direttivo, a cui è stata inoltrata la richiesta, provvederà a far visionare quanto richiesto entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ART.27

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la propria vita a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.28

(Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto della modulistica definita dai relativi decreti attuativi. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

3. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

ART.29 **(Convenzioni)**

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Le suddette convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Copia di ogni convenzione dovrà essere inviata all'Ispettore Regionale e custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART.30 **(Responsabilità dell'Organizzazione)**

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.31 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART.32 **(Uso dell'Uniforme A.N.C.)**

L'uso dell'uniforme A.N.C. da parte degli appartenenti all'Organizzazione è prerogativa dei soci aderenti, in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali, per le quali sia prevista, e nei servizi comandati.

ART.33 **(Rapporti con l'A.N.C.)**

1. L'Organizzazione:
 - è tenuta a mantenere con le strutture organizzative A.N.C. sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza;

- pur godendo di autonoma gestione organizzativa ed amministrativa, svolge le varie attività di volontariato secondo gli orientamenti e le direttive del Presidente della Sezione, a cui spetta il compito di gestire i rapporti dell'A.N.C. con gli enti e con le strutture del territorio e di occuparsi del coordinamento, dell'indirizzo e del controllo delle attività svolte.
2. L'Ispettore regionale A.N.C. o un suo incaricato possono:
- accedere ai locali dell'Organizzazione, previ accordi;
 - verificare i libri contabili o quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Organizzazione;
 - partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, alle Assemblee ordinarie e straordinarie degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - nei casi previsti dalla legge, richiedere l'intervento e la relazione dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
 - richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.

ART.34 **(Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'Organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, tenendo presente che in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Organizzazione tale patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017 (Ufficio RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.35 **(Norma di rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni di volontariato previste dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e dalle relative norme di attuazione.